DOCUMENTO DI PROPOSTA

IL DIVIDENDO SOCIALE SISTEMICO

Proposta per l'istituzione di un regime mutualistico obbligatorio di garanzia contro i rischi sistemici delle trasformazioni tecnologiche ed economiche

IL PRINCIPIO

Chi produce rischi sistemici deve concorrere preventivamente alla protezione delle persone, delle comunità e dei territori.

PREVENZIONE / GARANZIA / RESPONSABILITÀ

HUMAN ECONOMIC FORUM

DOCUMENTO DI PROPOSTA

Chi produce rischi sistemici deve concorrere preventivamente alla protezione delle persone, delle comunità e dei territori.

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ EX ANTE

La protezione collettiva deve essere predisposta prima che le trasformazioni tecnologiche ed economiche producano conseguenze irreversibili.

PREVENZIONE / GARANZIA / RESPONSABILITÀ

HUMAN ECONOMIC FORUM

LA PROPOSTA IN SINTESI

Un regime mutualistico obbligatorio di garanzia per i rischi sistemici generati dalle trasformazioni tecnologiche ed economiche.

01 OGGETTO

Prevenzione e garanzia collettiva dei rischi per il lavoro, le persone, i territori, l'ambiente e le comunità.

02 SOGGETTI

Operatori economici sistemici individuati con parametri oggettivi, proporzionati e verificabili.

03 CONTRIBUZIONE

Premi preventivi commisurati al rischio effettivo, aggiornati tramite valutazioni indipendenti.

04 FONDO

Risorse vincolate in un Fondo autonomo, con gestione indipendente, vigilanza e rendicontazione.

05 INTERVENTI

Ricostruzione delle opportunità lavorative, rigenerazione territoriale, prevenzione e riparazione.

06 SALVAGUARDIE

Responsabilità dirette intatte; proporzionalità, non discriminazione e coordinamento europeo.

DAL RISCHIO ALLA GARANZIA

Le componenti del sistema proposto sono coordinate in una logica di responsabilità preventiva.

01

Valutazione del rischio

Identificazione degli impatti potenziali e degli operatori soggetti al regime.

02

Premio mutualistico

Contribuzione preventiva proporzionata alla gravità e alla probabilità dei rischi.

03

Fondo di garanzia

Gestione autonoma, destinazione vincolata, trasparenza e vigilanza pubblica.

04

Attivazione delle garanzie

Interventi previsti dalla legge per prevenire, compensare e riparare le conseguenze.

05

Monitoraggio e aggiornamento

Revisione delle valutazioni, dei premi e delle misure di mitigazione.

Il versamento del premio non sostituisce gli obblighi diretti di prevenzione, risarcimento e ripristino.

01 Premessa: il progresso tecnologico e la tutela delle fondamenta democratiche

L'accelerazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e dell'automazione avanzata sta determinando una trasformazione strutturale dei sistemi economici, produttivi e sociali.

Le grandi multinazionali tecnologiche e gli operatori economici sistemici dispongono oggi di una capacità senza precedenti di influenzare l'organizzazione del lavoro, la distribuzione della ricchezza, l'equilibrio dei territori e le condizioni materiali di esercizio dei diritti fondamentali.

Queste trasformazioni, pur offrendo straordinarie opportunità di sviluppo, comportano rischi che non possono essere considerati esclusivamente come conseguenze inevitabili del progresso.

La possibile sostituzione del lavoro umano, la concentrazione del potere economico, la desertificazione produttiva di interi territori, la crescente dipendenza da infrastrutture tecnologiche private e i danni ambientali rappresentano fenomeni capaci di compromettere la coesione sociale e la stabilità delle istituzioni democratiche.

Per l'Italia, tale scenario assume una particolare rilevanza costituzionale.

L'articolo 1 della Costituzione stabilisce che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».

Il lavoro non rappresenta soltanto uno strumento di sostentamento economico, ma costituisce uno dei fondamenti della dignità della persona, della partecipazione alla vita collettiva e dell'equilibrio democratico.

Qualora le trasformazioni tecnologiche dovessero determinare una progressiva marginalizzazione del lavoro umano, senza un'adeguata ricostruzione delle opportunità economiche e sociali, verrebbero messe in discussione le condizioni materiali sulle quali si fonda il patto costituzionale.

La risposta a questi rischi non può essere affidata esclusivamente a strumenti fiscali redistributivi o a misure assistenziali successive alla produzione del danno.

Occorre introdurre un nuovo principio di responsabilità economica:

> **Chi produce rischi sistemici deve concorrere preventivamente alla protezione delle persone, delle comunità e dei territori che a tali rischi risultano esposti.**

02 Il Dividendo Sociale Sistemico: definizione e finalità

Si propone l'istituzione del **Dividendo Sociale Sistemico (DSS)**, quale nuovo regime di responsabilità economica e sociale fondato su un sistema mutualistico-assicurativo obbligatorio per gli operatori economici sistemici.

Il Dividendo Sociale Sistemico è concepito come un meccanismo di garanzia collettiva, finanziato preventivamente dagli operatori che introducono rischi rilevanti per il lavoro, le persone, i territori, l'ambiente e la stabilità delle comunità.

La proposta si fonda su un principio semplice:

> **Le grandi imprese che, attraverso le proprie tecnologie, infrastrutture e attività economiche, possono produrre conseguenze sistemiche sulla collettività devono essere obbligate a contribuire a un fondo di garanzia attraverso un premio commisurato al rischio generato.**

Non si tratta di istituire una patrimoniale.

Non si tratta di introdurre una nuova imposta sugli extraprofitti.

Non si tratta di realizzare un reddito di cittadinanza o un reddito universale.

Non è prevista alcuna espropriazione di partecipazioni societarie, né l'acquisizione obbligatoria di quote azionarie delle imprese.

Non si propone neppure una distribuzione generalizzata di risorse economiche indipendentemente dall'esistenza di rischi o conseguenze da prevenire e riparare.

Il Dividendo Sociale Sistemico intende introdurre una forma di assicurazione collettiva sulle condizioni fondamentali della vita umana.

> **Un'assicurazione sulle nostre vite, finanziata da chi genera i rischi che possono comprometterle.**

La finalità non è punire la produzione di ricchezza, ma assicurare che il progresso tecnologico e la crescita economica non si realizzino attraverso il trasferimento indiscriminato dei relativi costi sociali sulla collettività.

03 Il precedente mutualistico del sistema bancario

L'ordinamento europeo conosce già modelli di protezione collettiva fondati sulla contribuzione obbligatoria degli operatori economici.

Un riferimento particolarmente significativo è costituito dai sistemi di garanzia dei depositi bancari, disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE.

Tali sistemi sono finanziati attraverso contributi degli istituti aderenti, determinati anche in funzione del rischio assunto.

Il principio sottostante è che determinate attività economiche, quando possono produrre conseguenze sistemiche, richiedono strumenti preventivi di protezione collettiva finanziati dagli stessi operatori.

Nel settore bancario è stata riconosciuta la necessità di predisporre garanzie a tutela dei depositanti protetti contro gli effetti del dissesto degli istituti.

Un principio analogo può essere sviluppato per le trasformazioni tecnologiche ed economiche capaci di compromettere il lavoro, la continuità produttiva dei territori, l'ambiente e le condizioni di vita delle persone.

La trasposizione del modello non implica un'identità tra rischio bancario e rischio tecnologico.

Richiede, invece, la costruzione di un autonomo sistema di valutazione, contribuzione e protezione.

> **Se è stato possibile introdurre un sistema mutualistico obbligatorio a garanzia dei depositi bancari, deve essere possibile valutare l'istituzione di un sistema mutualistico obbligatorio a garanzia delle condizioni sociali ed economiche delle comunità.**

La protezione delle persone e dei territori deve assumere un'importanza non inferiore a quella riconosciuta alla protezione del risparmio.

04 Gli operatori economici sistemici

Il regime dovrà applicarsi agli operatori economici che, per dimensioni, diffusione tecnologica, influenza sui mercati, controllo delle infrastrutture o intensità dei rischi prodotti, risultino in grado di determinare conseguenze significative sulla collettività.

Rientrano potenzialmente in tale categoria:

- Le grandi multinazionali dell'intelligenza artificiale e della robotica avanzata.
- Le imprese che sviluppano o impiegano sistemi di automazione con rilevanti effetti sull'occupazione e sull'organizzazione produttiva.
- Gli operatori che controllano infrastrutture tecnologiche e digitali essenziali.
- Le piattaforme tecnologiche dalle quali dipendono attività economiche, servizi pubblici o comunità territoriali.
- Gli ulteriori soggetti economici le cui attività presentino rischi collettivi di rilevanza sistemica.

L'individuazione dei soggetti obbligati dovrà avvenire attraverso parametri normativi oggettivi, proporzionati e verificabili.

Il fatturato, la capitalizzazione e la dimensione dell'impresa potranno costituire elementi di valutazione, ma non dovranno rappresentare gli unici criteri.

La variabile fondamentale dovrà essere costituita dal rischio effettivamente introdotto nella società.

Il regime dovrà applicarsi indipendentemente dalla nazionalità degli operatori, evitando discriminazioni e indebite distorsioni della concorrenza.

L'obiettivo non è limitare la presenza delle imprese tecnologiche, ma subordinare l'esposizione della collettività a rischi sistemici all'esistenza di adeguate garanzie preventive.

05 L'istituzione del Fondo Mutualistico di Garanzia Sociale Sistemica

Si propone l'istituzione di un **Fondo Mutualistico di Garanzia Sociale Sistemica**, alimentato dai contributi obbligatori degli operatori economici soggetti al regime.

Il Fondo dovrà possedere autonomia patrimoniale, regole rigorose di destinazione delle risorse, gestione indipendente, vigilanza pubblica e sistemi trasparenti di rendicontazione.

Il meccanismo contributivo dovrà essere strutturato secondo una logica assicurativa e mutualistica.

Ogni operatore dovrà versare preventivamente un premio commisurato al rischio che le proprie attività possono produrre.

La determinazione del premio dovrà considerare:

1. La probabilità e la gravità delle conseguenze potenziali.
2. Il numero di persone e lavoratori esposti.
3. L'impatto prevedibile sull'occupazione e sulle filiere produttive.
4. La concentrazione territoriale delle trasformazioni.
5. Gli eventuali rischi ambientali e infrastrutturali.
6. La diffusione e il grado di dipendenza dalle tecnologie impiegate.
7. Le misure adottate per prevenire e mitigare i rischi.
8. La capacità finanziaria dell'operatore di rispondere direttamente delle proprie obbligazioni.

I contributi dovranno essere periodicamente aggiornati sulla base dell'evoluzione dei rischi.

La loro quantificazione dovrà avvalersi di metodologie attuariali, analisi economiche e valutazioni indipendenti.

Le imprese che dimostrino una riduzione effettiva dei rischi, attraverso comportamenti responsabili e verificabili, potranno beneficiare di premi proporzionalmente inferiori.

Il sistema dovrà quindi incentivare la prevenzione, anziché limitarsi a finanziare il risarcimento dei danni già prodotti.

Le risorse del Fondo dovranno restare vincolate alla protezione delle persone, dei lavoratori, delle comunità e dei territori, senza trasformarsi in entrate genericamente disponibili per la fiscalità pubblica.

06 Le responsabilità degli operatori: ricreare, rigenerare, riparare

Il Dividendo Sociale Sistemico deve introdurre un principio sostanziale di responsabilità.

> **Se le trasformazioni tecnologiche distruggono opportunità di lavoro, gli operatori che ne sono responsabili devono contribuire a ricrearle.**

Il sistema non dovrà limitarsi a finanziare prestazioni assistenziali o indennità sostitutive.

Le risorse dovranno sostenere la riconversione produttiva, la formazione professionale, la creazione di nuove attività economiche, l'insediamento di imprese e la ricostruzione di opportunità lavorative effettive.

> **Se le trasformazioni economiche producono desertificazione produttiva e sociale, gli operatori responsabili devono contribuire alla rigenerazione dei territori interessati.**

Le comunità non possono essere abbandonate dopo che i processi tecnologici hanno compromesso le basi economiche sulle quali si reggevano.

Il sistema dovrà consentire interventi finalizzati alla ricostruzione della capacità produttiva, dei servizi e delle condizioni necessarie allo sviluppo locale.

> **Se le attività degli operatori sistemici provocano danni ambientali, questi devono essere riparati e le condizioni compromesse devono essere risanate.**

La contribuzione mutualistica non potrà sostituire gli obblighi diretti di riparazione previsti dalle normative ambientali.

Il Fondo potrà concorrere, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, agli interventi di prevenzione e ripristino.

> **Se le attività sistemiche compromettono servizi essenziali, sicurezza economica o condizioni fondamentali della vita collettiva, dovranno essere disponibili risorse e strumenti per affrontarne le conseguenze.**

L'attivazione delle garanzie dovrà avvenire secondo criteri preventivamente stabiliti, sulla base dell'accertamento dei rischi coperti, delle conseguenze prodotte e dei presupposti previsti dalla normativa.

Il versamento del premio non potrà mai costituire una licenza di produrre danni.

Restano impregiudicate le responsabilità dirette degli operatori e gli obblighi di prevenzione, risarcimento e ripristino previsti dall'ordinamento.

07 La responsabilità preventiva e la misurazione del rischio

Uno degli elementi qualificanti del Dividendo Sociale Sistemico consiste nel superamento di un modello esclusivamente riparatorio.

La responsabilità non deve sorgere soltanto quando il danno si è già verificato.

Deve essere organizzata preventivamente, attraverso la valutazione dei rischi e la predisposizione delle necessarie garanzie.

La valutazione dovrà considerare gli effetti economici, occupazionali, territoriali, ambientali e sociali delle tecnologie e delle attività sistemiche.

L'accertamento preventivo dovrà consentire di determinare l'intensità del rischio e la misura della contribuzione necessaria.

L'operatore che introduce una tecnologia potenzialmente capace di sostituire un numero rilevante di lavoratori o di compromettere l'equilibrio economico di un territorio dovrà concorrere preventivamente alla costituzione delle risorse necessarie per affrontarne gli eventuali effetti.

Il principio è quello della responsabilità ex ante.

La valutazione del rischio, il premio mutualistico e gli obblighi di prevenzione dovranno costituire componenti coordinate di un unico sistema.

Il Fondo dovrà inoltre prevedere meccanismi di monitoraggio dei rischi emergenti, aggiornamento delle valutazioni e intervento tempestivo, in modo da limitare quanto possibile il verificarsi di conseguenze irreversibili.

08 Il fondamento costituzionale

Il Dividendo Sociale Sistemico trova il proprio fondamento nei principi costituzionali che disciplinano il rapporto tra attività economica, solidarietà, dignità umana e funzione sociale dell'impresa.

L'articolo 1 della Costituzione individua nel lavoro il fondamento democratico della Repubblica.

L'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili della persona e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'articolo 3 impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà, l'uguaglianza e l'effettiva partecipazione dei cittadini.

L'articolo 4 riconosce il diritto al lavoro e il dovere della Repubblica di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

L'articolo 41 riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata, stabilendo al tempo stesso che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Il Dividendo Sociale Sistemico intende dare concreta attuazione a questi principi attraverso l'introduzione di un sistema preventivo di garanzia economica e sociale.

La libertà dell'iniziativa economica deve potersi sviluppare insieme alla responsabilità per le conseguenze che essa produce.

Il progresso tecnologico non può trasformarsi in una forma di deresponsabilizzazione degli operatori che ne ricavano benefici economici.

09 La dimensione europea e internazionale

L'effettiva applicazione del Dividendo Sociale Sistemico richiede un quadro regolatorio capace di confrontarsi con la dimensione transnazionale dei grandi operatori tecnologici.

La sua configurazione dovrà rispettare i principi di proporzionalità, non discriminazione, certezza del diritto e libera concorrenza.

Il regime dovrà inoltre coordinarsi con la normativa europea sull'intelligenza artificiale, sulla responsabilità ambientale, sulla protezione dei diritti fondamentali e sul funzionamento del mercato interno.

La qualificazione giuridica dei contributi dovrà essere definita in modo coerente con la struttura mutualistico-assicurativa proposta, evitando di presumere che la sola denominazione di premio assicurativo escluda automaticamente una diversa qualificazione tributaria.

Dovranno altresì essere valutate le implicazioni delle regole internazionali in materia commerciale, al fine di ridurre i rischi di contestazioni e misure ritorsive.

Un regime basato sui rischi effettivamente generati, applicato in maniera uniforme e non discriminatoria, potrà costituire una base più appropriata per un confronto europeo e internazionale.

La finalità non deve essere quella di colpire determinate imprese o economie nazionali.

Deve essere quella di affermare una regola generale di responsabilità applicabile a chiunque produca rischi sistemici.

10 Le misure necessarie per l'attuazione

L'introduzione del Dividendo Sociale Sistemico richiede la definizione di un quadro normativo organico.

In particolare, si propone di:

1. Riconoscere normativamente la categoria dei rischi sistemici tecnologici, economici, occupazionali, sociali e territoriali.
2. Definire criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori economici sistemici obbligati.
3. Introdurre obblighi preventivi di valutazione indipendente dei rischi.
4. Istituire il Fondo Mutualistico di Garanzia Sociale Sistemica.
5. Definire modalità di contribuzione attraverso premi proporzionati ai rischi.
6. Stabilire i presupposti per l'attivazione delle garanzie e l'utilizzazione delle risorse.
7. Vincolare gli interventi alla prevenzione dei danni, alla ricostruzione delle opportunità lavorative, alla rigenerazione dei territori e alla riparazione delle conseguenze sistemiche.
8. Garantire una gestione indipendente e trasparente, sottoposta a vigilanza pubblica.
9. Salvaguardare integralmente le responsabilità dirette degli operatori.
10. Promuovere un quadro europeo armonizzato per l'applicazione del nuovo sistema.

L'attuazione dovrà essere accompagnata da un'analisi degli impatti economici, da verifiche di sostenibilità finanziaria e dalla definizione di criteri di copertura compatibili con la natura dei rischi assicurati.

11 Principio generale proposto

Si propone il riconoscimento del seguente principio:

> **«Gli operatori economici le cui attività, tecnologie, infrastrutture o servizi siano idonei a generare rischi sistemici rilevanti per il lavoro, le persone, le comunità, i territori e l'ambiente sono tenuti, secondo criteri di proporzionalità e in relazione all'entità dei rischi prodotti, a concorrere preventivamente alla costituzione di un sistema mutualistico obbligatorio di garanzia collettiva.**

> **Tale sistema è finalizzato alla prevenzione, compensazione e riparazione delle conseguenze economiche, occupazionali, sociali, territoriali e ambientali derivanti dai rischi coperti, nonché alla ricostruzione delle condizioni di sviluppo e delle opportunità compromesse.**

> **La contribuzione mutualistica non esclude né limita le responsabilità dirette degli operatori e deve essere attuata secondo criteri di trasparenza, proporzionalità, sostenibilità e non discriminazione».**

12 Conclusioni: un'assicurazione sul futuro dell'umanità

La trasformazione tecnologica costituisce una delle più grandi opportunità di progresso nella storia dell'umanità.

Tuttavia, nessuna innovazione può considerarsi autenticamente progresso se i suoi benefici vengono concentrati in pochi soggetti mentre i rischi e le conseguenze negative vengono trasferiti indiscriminatamente sulla collettività.

Non è accettabile un modello economico nel quale la progressiva sostituzione del lavoro umano produca ricchezza privata e, contemporaneamente, impoverimento sociale, desertificazione territoriale e dipendenza assistenziale.

La questione non è impedire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale o della robotica.

È stabilire che chi beneficia delle trasformazioni tecnologiche debba assumersi anche la responsabilità dei rischi che esse generano.

Non si tratta di chiedere generosità alle grandi multinazionali.

> **Si tratta di imporre responsabilità.**

Non si tratta di ottenere una concessione economica dopo che le persone hanno perso il lavoro, la sicurezza e la possibilità di costruire il proprio futuro.

Si tratta di introdurre preventivamente garanzie capaci di proteggere le condizioni fondamentali della vita collettiva.

Il Dividendo Sociale Sistemico non vuole sostituire il lavoro con un sussidio.

Vuole impedire che la distruzione delle opportunità lavorative diventi una conseguenza socialmente irresponsabile del progresso tecnologico.

Non vuole distribuire una parte della ricchezza accumulata dalle grandi imprese.

Vuole stabilire che chi produce rischi per la collettività debba concorrere a prevenirli, assicurare le conseguenze e riparare i danni.

> **Non chiediamo una mancetta. Chiediamo un'assicurazione sulle nostre vite.**

> **Non vogliamo essere risarciti della nostra irrilevanza. Vogliamo impedire che l'essere umano diventi irrilevante.**

Il Dividendo Sociale Sistemico rappresenta pertanto una proposta per una nuova stagione della responsabilità economica, nella quale l'innovazione tecnologica, la libertà d'impresa e la produzione di ricchezza siano accompagnate da obblighi proporzionati di protezione sociale.

> **Per difendere il lavoro, la dignità delle persone, la vitalità dei territori, le fondamenta democratiche e, prima di tutto, la nostra umanità e il futuro dei nostri figli.**

Il versamento del premio non potrà mai costituire una licenza di produrre danni.

Restano impregiudicate le responsabilità dirette degli operatori e gli obblighi di prevenzione, risarcimento e ripristino previsti dall’ordinamento.

IL DIVIDENDO SOCIALE SISTEMICO

Non vogliamo essere risarciti della nostra irrilevanza.

Vogliamo impedire che l’essere umano diventi irrilevante.

PREVENZIONE / GARANZIA / RESPONSABILITÀ